

# Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi

Volume 139  
Bellinzona, 27 dicembre

66/2013

## Legge

**cantonale di applicazione della legge federale sull'approvvigionamento elettrico del 23 marzo 2007, del 30 novembre 2009 (LA-LAEI); modifica**

(del 4 novembre 2013)

### IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- visto il messaggio 9 aprile 2013 n. 6775 del Consiglio di Stato,
- visto il messaggio aggiuntivo 29 maggio 2013 n. 6775A del Consiglio di Stato,
- visto il messaggio aggiuntivo bis 8 ottobre 2013 n. 6775B del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 22 ottobre 2013 n. 6775R/AR/BR della Commissione speciale energia,

#### decreta:

#### I.

La legge cantonale di applicazione della legge federale sull'approvvigionamento elettrico del 23 marzo 2007, del 30 novembre 2009 (LA-LAEI), è modificata come segue:

#### Art. 13 cpv. 1, 4 e 5

<sup>1</sup>Il Cantone o i Comuni, se compatibile con la destinazione generale, devono concedere ai gestori di rete mediante convenzione il diritto di posare, mantenere e tenere in esercizio lungo le strade pubbliche le linee e le installazioni necessarie alla fornitura di energia elettrica.

<sup>4</sup>In caso di violazione della legge o della concessione, in particolare in caso di prestazioni non conformi, il Cantone o i Comuni possono disdire la convenzione con un preavviso di un anno.

<sup>5</sup>Le convenzioni stipulate dai Comuni e la loro disdetta devono essere approvate dal Consiglio di Stato.

Obblighi del gestore di rete

**Art. 13a (nuovo)** <sup>1</sup>I proprietari e i gestori di rete adottano tutte le disposizioni necessarie per liberare il Cantone e il Comune da ogni responsabilità e assumono i costi di eventuali liti giudiziarie.

<sup>2</sup>Per il resto, sono applicabili le disposizioni degli art. 45 e 45a della legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici del 12 dicembre 1907.

Tasse

#### Art. 14 cpv. 1, 2, 3 e 4 (nuovo)

<sup>1</sup>Per la concessione dell'uso speciale delle strade pubbliche cantonali e comunali, il Cantone e i Comuni riscuotono una tassa a carico dei gestori di rete.

<sup>2</sup>Questa tassa viene calcolata sulla base della superficie stradale, moltiplicata per una tassa annuale metrica compresa fra 0.8 e 1.1 fr./mq, ed è valida per tutto il Cantone.

<sup>3</sup>Tale superficie dei beni cantonali e comunali viene accertata e adeguata dal competente geometra revisore.

<sup>4</sup>Eventuali regole specifiche per la definizione della superficie dei beni cantonali o comunali del demanio artificiale d'uso comune (strade pubbliche, piazze, posteggi ecc.), così come la tassa metrica annuale di cui al capoverso 2, saranno definite dalle disposizioni di applicazione.

**Computo della tassa ai consumatori finali**

**Art. 14a (nuovo)** <sup>1</sup>La tassa di concessione può essere computata ai consumatori finali secondo le disposizioni della LAEL.

<sup>2</sup>A garanzia dell'equità di trattamento, l'addossamento al consumatore finale deve avvenire in maniera uniforme su tutto il territorio cantonale. Eventuali differenze fra i comprensori di rete dovranno essere pareggiate dai gestori stessi tramite adeguati sistemi compensativi.

<sup>3</sup>Le modalità, il sistema di computo e i limiti dell'addossamento ai consumatori finali sono stabiliti dal regolamento.

**Prestazioni contrattuali**

**Art. 14b (nuovo)** <sup>1</sup>Rimangono riservate eventuali altre prestazioni del gestore di rete disciplinate contrattualmente con i Comuni.

<sup>2</sup>Queste prestazioni devono essere esposte separatamente e devono essere conformi al diritto federale.

### **Art. 17 cpv. 1**

<sup>1</sup>Le contestazioni relative all'applicazione della presente legge sono decise in via di reclamo dal Consiglio di Stato.

**Concessioni di aziende**

**Art. 20** Tutte le concessioni di aziende che forniscono energia elettrica decadono con la completa liberalizzazione del mercato ai sensi della LAEL.

**Norma transitoria**

**Art. 22 cpv. 2 e 5 (nuovo)**

<sup>2</sup>Gli articoli 13 e 14 cpv. 1 entreranno in vigore con la completa liberalizzazione del mercato.

<sup>3</sup>Fino alla completa liberalizzazione del mercato, il Cantone e i Comuni riscuotono, tramite decisione formale, una tassa a carico dei gestori di rete per l'uso speciale delle strade cantonali e comunali.

## **II.**

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge viene pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2014.

## **ALLEGATO**

Con l'entrata in vigore della presente legge:

La legge sul demanio pubblico del 18 marzo 1986 è modificata come segue:

**Art. 10 cpv. 3 (nuovo)**

<sup>3</sup>L'uso speciale delle strade pubbliche da parte dei gestori delle reti elettriche è disciplinato a titolo esclusivo dalla legge speciale.

La legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici del 12 dicembre 1907 è modificata come segue:

**Art. 38 cpv. 4bis (nuovo)**

<sup>4bis</sup>Il riscatto può essere chiesto quando sia trascorso un terzo della durata complessiva della concessione, e sarà preceduto dal preavviso di due anni.

Bellinzona, 4 novembre 2013

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **A. Del Bufalo**

Il Segretario generale: **G. Buzzini**

LA SEGRETERIA DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordina la pubblicazione della presente modifica di legge nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi (ris. 24 dicembre 2013 n. 267).

Per la Segreteria del Gran Consiglio

Il Segretario generale: G. Buzzini

---

**Regolamento  
della legge cantonale di applicazione della legge federale  
sull'approvvigionamento elettrico del 23 marzo 2007 (RLA-LAEI);  
modifica**

(del 18 dicembre 2013)

IL CONSIGLIO DI STATO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamata la legge cantonale del 30 novembre 2009 di applicazione della legge federale sull'approvvigionamento elettrico del 23 marzo 2007

**decreta:**

I.

Il regolamento della legge cantonale di applicazione della legge federale sull'approvvigionamento elettrico del 23 marzo 2007 (RLA-LAEI) è modificato come segue:

**Art. 1** L'applicazione della legge compete al Dipartimento delle finanze e dell'economia per il tramite dell'Ufficio dell'energia (UEn).

**Art. 9**

Abrogato

**Tassa metrica** **Art. 10** La tassa metrica annuale è decisa dal Consiglio di Stato entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo ed è notificata agli interessati.

**Determinazione superfici stradali** **Art. 10a (nuovo)** <sup>1</sup>Le superfici stradali cantonali e comunali sono accertate dai geometri revisori comunali e costituiscono la base di calcolo per la determinazione della tassa per l'uso speciale delle strade pubbliche cantonali e comunali ai sensi dell'art.14 cpv. 3 LA-LAEI.

<sup>2</sup>I Comuni e l'Ufficio cantonale del demanio segnalano all'Ufficio dell'energia (UEn) le modifiche delle superfici delle strade comunali e cantonali sulla base di un aggiornamento periodico allestito dal proprio geometra revisore.

<sup>3</sup>Le modifiche presentate entro il 30 giugno di ogni anno vengono prese in considerazione per il computo dell'anno successivo.

**Tassa** **Art. 10b (nuovo)** La tassa è stabilita sulla base della superficie stradale di cui all'art. 10a moltiplicata per la tassa annuale metrica di cui all'art. 10 ed è notificata agli interessati entro il 31 luglio.

**Dati per il computo della tassa ai consumatori finali**

**Art. 10c (nuovo)** <sup>1</sup>I gestori di rete inoltrano all'UEn entro il 30 giugno di ogni anno i dati che riguardano l'anno civile precedente (anno di riferimento) relativi:

- ai quantitativi globali di energia elettrica fatturata nel comprensorio loro attribuito ai sensi dell'art. 5 e dell'Allegato, comprensivi dei consumi propri (perdite di rete escluse);
- al numero di clienti finali con un consumo superiore a 8 GWh annui e quantitativi globali di energia elettrica loro fatturata eccedente gli 8 GWh/annui.

<sup>2</sup>Il quantitativo di energia elettrica fatturata ai fini del calcolo del fattore di addossamento relativo all'anno successivo di fatturazione è determinato sulla base dei dati dell'anno di riferimento del cpv. 1, sottraendo al quantitativo globale di elettricità fatturata le eccedenze superiori a 8 GWh.

**Computo della tassa ai consumatori finali**

**Art. 10d (nuovo)** <sup>1</sup>Il fattore di addossamento è calcolato dividendo l'importo totale della tassa di cui all'art. 10b per il quantitativo di energia elettrica fatturata secondo l'art. 10c cpv. 2, tenuto debitamente conto di un fattore di correzione in funzione delle fluttuazioni annuali quantitative.

<sup>2</sup>Il fattore di addossamento viene stabilito entro il 31 luglio per l'anno successivo sulla base dei dati dell'anno precedente e viene notificato agli interessati.

<sup>3</sup>L'addossamento al consumatore finale deve essere indicato separatamente dai gestori di rete nella fattura al cliente finale, secondo le disposizioni della legislazione federale vigente in materia, e deve essere computato fino a un quantitativo globale di elettricità fatturata di 8 GWh.

**Riscossione**

**Art. 10e (nuovo)** <sup>1</sup>La tassa d'uso per le strade di proprietà cantonale e comunale prevista dall'art. 22 cpv. 5 LA-LAEI è riscossa dal Cantone mediante decisione del Consiglio di Stato, che riversa ai singoli Comuni la tassa di loro pertinenza in base alla superficie di strada di loro proprietà.

<sup>2</sup>I gestori di rete possono riscuotere dai consumatori finali la tassa loro computata ai sensi dell'art. 14 cpv.2-4 LA-LAEI.

<sup>3</sup>Il Dipartimento trasmette ai gestori di rete entro la fine del mese di febbraio le richieste di acconto per la riscossione della tassa in tre rate quadrimestrali (pagamento per fine marzo, fine luglio e fine novembre) calcolate sulla base del 98 % del quantitativo di energia elettrica fatturata ai sensi dell'art. 10c cpv. 2.

<sup>4</sup>In seguito il Dipartimento allestisce i relativi conguagli all'attenzione dei gestori di rete entro il 31 agosto dell'anno successivo.

**Versamento**

**Art. 10f (nuovo)** I riversamenti ai Comuni vengono effettuati in due rate semestrali, la prima ad inizio giugno e la seconda ad inizio dicembre, tramite il conto corrente Stato-Comuni.

### Allegato

Conformemente all'articolo 5 del Regolamento di applicazione della LA-LAEI, i gestori di rete ed i relativi comprensori sono i seguenti:

Gestore di rete	Comune / frazione
AGE SA Chiasso	Balerna, Chiasso, Morbio Inferiore, Vacallo
Azienda Elettrica Comunale Airolo (AECA)	Airolo
Azienda Elettrica Comunale Ascona	Ascona

Gestore di rete	Comune / frazione
Azienda Elettrica Comunale di Bedretto	Bedretto
Azienda Elettrica Comunale Ponte Tresa	Ponte Tresa
Azienda Elettrica Massagno (AEM) SA	Capriasca, Isonne, Massagno, Monteceneri (solo frazione di Medeglia), Sonvico (escluse frazioni di Madonna d'Arla e Rosone), Valcolla (solo frazione di Curtina)
Aziende Industriali Lugano Ail SA	Agno, Alto Malcantone, Aranno, Arogno, Astano, Bedano, Bedigliora, Besazio, Bioggio, Bissonne, Bogno, Breggia, Brusino Arsizio, Cademario, Cadempino, Cadro, Canobbio, Carabbia Carabietta, Carona, Caslano, Castel San Pietro, Certara, Cimadara, Coldrerio, Collina d'Oro, Comano, Croglio, Cureglia, Curio, Grancia, Gravesano, Lamone, Lugano, Magliaso, Manno, Maroggia, Melano, Melide, Mendrisio (solo frazioni di Capolago e Tremona), Meride, Mezzovico, Migliaglia, Monteceneri (esclusa frazione di Medeglia), Monteggio, Morcote, Muzzano, Neggio, Novaggio, Novazzano, Origlio, Paradiso, Ponte Capriasca, Porza, Pura, Riva San Vitale, Rovio, Savosa, Sessa, Sonvico (solo frazioni di Rosone e Madonna d'Arla), Sorengo, Torricella-Taverne, Valcolla, Vernate, Vezia, Vico Morcote
Aziende Industriali Mendrisio AIM SA	Mendrisio (escluse frazioni di Capolago e Tremona), Ligornetto
Aziende Municipalizzate di Bellinzona (AMB)	Arbedo-Castione, Bellinzona, Cadenazzo, Camorino, Gambarogno (solo frazione di Contone), Giubiasco, Gorduno, Gnosca, Lumino, Monte Carasso, Pianezzo, San Antonio, San Antonino, Sementina
Aziende Municipalizzate Stabio AMS Cooperativa Elettrica di Faido CEF	Stabio Faido, Mairengo, Anzonico, Calpiogna, Campello, Cavagnago, Chironico e Osco.
Società Elettrica Sopracenerina SA (SES)	Acquarossa, Avegno-Gordevio, Biasca, Blenio, Bodio, Bosco Gurin, Brione s/Minusio, Brione Verzasca, Brissago, Campo V.M., Cavigliano, Centovalli, Cerentino, Cevio, Claro, Corippo, Cresciano, Cugnasco – Gerra, Dalpe, Frasco, Gambarogno (esclusa frazione di Contone), Giornico, Gordola, Gresso, Gudo, Iragna, Isorno, Lavertezzo, Lavizzara, Linescio, Locarno, Lodrino, Losone, Ludiano, Maggia, Malvaglia, Mergoscia, Minusio, Moleno, Mosogno, Muralto, Onsernone, Orselina, Osogna, Personico, Pollegio, Prato Leventina, Preonzo, Quinto, Ronco s/Ascona, Semione, Sobrio, Sonogno, Tegna, Tenero-Contra, Vergeletto, Verscio, Vogorno

**Gestore di rete**

Azienda Elettrica Ticinese AET

**Comune / frazione**

Il comprensorio speciale di AET è quello stabilito dall'art. 4 cpv. 2 e 3 della legge e comprende in particolare:

- ex rete USTRA (Strade nazionali)
- rete Dipartimento del territorio per i cantieri e le opere proprie del Cantone
- rete PTL (Piano Trasporti Luganese)
- rete Alptransit
- rete impianto zona industriale a Bodio gestita da AET al 31.12.2008
- rete impianto di termovalorizzazione ACR
- impianti propri e sistemi ausiliari AET

**II.**

La presente modifica di regolamento è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2014.

Bellinzona, 27 dicembre 2013

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **P. Beltraminelli**

Il Cancelliere: **G. Gianella**

---

**Legge****tributaria del 21 giugno 1994; modifica**

(del 4 novembre 2013)

IL GRAN CONSIGLIO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 2 ottobre 2013 n. 6853 del Consiglio di Stato,

**decreta:**

**I.**

La legge tributaria del 21 giugno 1994 è così modificata:

**Art. 13 cpv. 8 (nuovo)**

Il dispendio determinante non può essere inferiore a fr. 400'000.– annui.

**II. - Entrata in vigore**

Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. Essa entra in vigore il 1° gennaio 2014.

Bellinzona, 4 novembre 2013

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **A. Del Bufalo**

Il Segretario generale: **G. Buzzini**

LA SEGRETERIA DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordina la pubblicazione della presente modifica di legge nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi (ris. 24 dicembre 2013 n. 268)

Per la Segreteria del Gran Consiglio  
Il Segretario generale: G. Buzzini

**Decreto legislativo  
concernente la concessione al Comune di Bellinzona di un contributo  
unico a fondo perso di fr. 9'100'000.– per la realizzazione della nuova  
Casa per anziani Comunale II a Bellinzona**

(del 4 dicembre 2013)

IL GRAN CONSIGLIO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- richiamata la legge concernente il promovimento, il coordinamento e il finanziamento delle attività a favore delle persone anziane (LANz) del 30 novembre 2010;
- visto il messaggio 24 settembre 2013 n. 6850 del Consiglio di Stato,

**decreta:**

**Art. 1** <sup>1</sup>Al Comune di Bellinzona è accordato un contributo unico a fondo perso di fr. 9'100'000.– per la realizzazione della nuova Casa per anziani Comunale II a Bellinzona.

<sup>2</sup>Il contributo non sarà adeguato all'evoluzione dell'indice medio dei costi di costruzione.

**Art. 2** Il credito di cui all'art. 1 è iscritto al conto degli investimenti del Dipartimento della sanità e della socialità, Ufficio degli anziani e delle cure a domicilio.

**Art. 3** Il contributo è condizionato all'applicazione per tutte le opere previste della legge sulle commesse pubbliche (LCPubb), del 20 febbraio 2001.

**Art. 4** Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

Bellinzona, 4 novembre 2013

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **A. Del Bufalo**

Il Segretario generale: **G. Buzzini**

LA SEGRETERIA DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordina la pubblicazione del presente decreto nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi (ris. 24 dicembre 2013 n. 269)

Per la Segreteria del Gran Consiglio  
Il Segretario generale: G. Buzzini

**Decreto legislativo  
che approva il conto economico ed il bilancio al 31 dicembre 2012  
della Banca dello Stato del Cantone Ticino**

(del 18 dicembre 2013)

IL GRAN CONSIGLIO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- preso atto della relazione del Consiglio di amministrazione della Banca dello Stato nonché del rapporto del 25 marzo 2013 dell'Ufficio di revisione esterno concernenti l'esercizio 2012;
- visto il messaggio 8 maggio 2013 n. 6799 del Consiglio di Stato,

**decreta:**

**Art. 1** <sup>1</sup>Sono approvati il conto economico ed il bilancio al 31 dicembre 2012 della Banca dello Stato del Cantone Ticino.

<sup>2</sup>Il conto economico chiude con un utile netto di fr. 40,397 milioni (fr. 38,014 milioni nel 2011).

**Art. 2** È parimenti approvata la seguente destinazione dell'utile netto a norma dell'art. 40 della legge sulla Banca dello Stato del Cantone Ticino:

fr. 5,500 mio allo Stato, per interesse sul capitale di dotazione  
(2011: fr. 5,000 milioni)

fr. 23,265 mio allo Stato, per partecipazione all'utile (2011: fr. 22,010 milioni)

fr. 11,632 mio alla riserva legale generale (2011: fr. 11,004 milioni)

fr. 40,397 mio (2011: fr. 38,014 milioni)

**Art. 3** È dato scarico al Consiglio di amministrazione e alla Direzione della Banca dello Stato.

Bellinzona, 18 dicembre 2013

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **A. Del Bufalo**

Il Segretario generale: **G. Buzzini**

LA SEGRETERIA DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordina la pubblicazione del presente decreto nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi (ris. 20 dicembre 2013 n. 259)

Per la Segreteria del Gran Consiglio

Il Segretario generale: G. Buzzini

---

## Decreto legislativo concernente le tasse di cancelleria per legalizzazioni di atti e per il rilascio di atti o estratti

(del 18 dicembre 2013)

### IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 20 novembre 2013 n. 6877 del Consiglio di Stato,

#### **decreta:**

**Art. 1** Le tasse che la Cancelleria dello Stato è tenuta ad applicare per legalizzazioni o rilascio di atti, certificati o estratti sono stabilite come segue:

1. per la legalizzazione di atti di stato civile fr. 18.–
2. per la legalizzazione di atti pubblici notarili fr. 35.–
3. per la legalizzazione di ogni altro atto pubblico fr. 30.–
4. per la legalizzazione di atti rilasciati dai Servizi dell'Amministrazione cantonale fr. 30.–
5. per il rilascio di un certificato o dichiarazione fr. 30.–
6. per l'estratto di protocollo e per ogni pagina fr. 13.–

**Art. 2** Il decreto legislativo concernente le tasse di cancelleria per le legalizzazioni di atti, per il rilascio di atti, documenti o estratti e per prestazioni diverse, del 16 dicembre 1991, è abrogato.

**Art. 3** Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2014.

Bellinzona, 18 dicembre 2013

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **A. Del Bufalo**

Il Segretario generale: **G. Buzzini**

LA SEGRETERIA DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordina la pubblicazione del presente decreto nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi (ris. 20 dicembre 2013 n. 260)

Per la Segreteria del Gran Consiglio

Il Segretario generale: G. Buzzini

---

## Decreto legislativo

### **concernente lo stanziamento di un credito complessivo di fr. 264 945.– per la continuazione dell’opera di salvaguardia e valorizzazione delle Bolle di Magadino (fr. 250 945.–) e per la manutenzione e sorveglianza della riserva naturale della Foce della Maggia (fr. 14 000.–), per il periodo 2014-2015**

(del 18 dicembre 2013)

#### IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 13 novembre 2013 n. 6873 del Consiglio di Stato,

#### **decreta:**

**Art. 1** È stanziato un credito complessivo di fr. 264 945.– per la continuazione dell’opera di salvaguardia e valorizzazione delle Bolle di Magadino e della Riserva naturale della Foce della Maggia conformemente con quanto previsto dal relativo piano di gestione per il periodo 2014-2015.

**Art. 2** Il credito è così ripartito:

Fr. 79 483.50 iscritti nel conto di gestione corrente del Dipartimento del territorio (Ufficio della natura e del paesaggio);

Fr. 185 461.50 iscritti nel conto investimenti del Dipartimento del territorio (Ufficio della natura e del paesaggio).

**Art. 3** È data competenza al Consiglio di Stato di suddividere il credito complessivo in quote annuali in funzione dei programmi d’intervento e dell’andamento dei lavori.

**Art. 4** Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

Bellinzona, 18 dicembre 2013

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **A. Del Bufalo**

Il Segretario generale: **G. Buzzini**

LA SEGRETERIA DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordina la pubblicazione del presente decreto nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi (ris. 20 dicembre 2013 n. 261)

Per la Segreteria del Gran Consiglio

Il Segretario generale: G. Buzzini